

“NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE”

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** nonché la stessa cessazione dell'**assicurazione** ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** deve comunicare per iscritto all'**Assicuratore** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Resta inteso che tutte le garanzie prestate con la presente polizza si applicheranno solo come eccedenza rispetto a quelle prestate da eventuali altre assicurazioni valide ed esigibili.

Art. 3 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nel Frontespizio di Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il **Contraente** non paga il **premio**, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, anche per il tramite del Broker se presente.

Le parti convengono che nel caso in cui l'**Assicurato** ricopra più cariche presso Enti Differenti (fino ad un max di 5 Enti Differenti), il premio dovuto sarà pari al 75% della somma dei premi relativi alle diverse adesioni/mansioni ricoperte, che si aggiungerà al premio determinato per l'**Ente di Appartenenza** principale.

Laddove il soggetto **Assicurato** svolga presso il medesimo Ente funzioni diverse sarà coperto dalla presente assicurazione, per tutte le attività salvo il fatto che abbia aderito versando l'importo di premio per la funzione più onerosa da lui ricoperta.

Si precisa, inoltre, che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza, nonché in caso di assunzione di nuovi incarichi oltre a quello dichiarato all'atto dell'adesione nel periodo di polizza l'**Assicurato** dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente, con adeguata documentazione, agli **Assicuratori** senza dover corrispondere il maggior premio. Una volta effettuata la comunicazione il rischio si intende automaticamente in garanzia.

In occasione dell'eventuale rinnovo l'**Assicurato** dichiarerà il nuovo status pagando il relativo premio.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il **Contraente** deve dare comunicazione scritta alla **Società** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo** o alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la **Società** è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del **Contraente** (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 – Buona fede

A parziale deroga dell'art. 1 e dell'art. 5 della presente sezione, la mancata comunicazione da parte del **Contraente/Assicurato** di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'**indennizzo** né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede, vale a dire senza dolo o colpa grave. Resta fermo il diritto della **Società** di percepire la differenza di premio corrispondente al

maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza determinante l'aggravamento si è verificata.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto all'**Assicuratore** o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza, per il tramite del broker indicato in Polizza, **entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti circostanze:**

- a. ricevimento di informazione di garanzia;
- b. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc..)
- c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.
- d. La notizia, *“formalmente comunicata all'Assicurato”* che, ancorchè non definibile sinistro come contrattualmente indicato, potrebbe *“attendibilmente”* generare una richiesta nei confronti dello stesso.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo** (Art. 1915 C.C.)
Né l'**Assicurato** né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto degli **Assicuratori**.

Art. 9 - Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal singolo contratto con un preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Il recesso, **salvo diversa indicazione**, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti con un preavviso inferiore ai 30 giorni. Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio per il periodo di assicurazione non goduto.

Art. 10 - Durata dell'Assicurazione

Il presente contratto è stipulato per il periodo indicato nel Frontespizio di polizza.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Assicuratore.

Art. 12 – Clausola Broker (operante in presenza dell'Intermediario, previo richiamo nel Frontespizio di polizza).

Si prende atto e si accetta espressamente che il Contraente dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente Polizza al Broker indicato nel Frontespizio di Polizza.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente **Polizza**, l'**Assicuratore** da atto che ogni comunicazione fatta dal **Contraente/Assicurato** al Broker si intenderà come fatta all'**Assicuratore** stesso, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'**Assicuratore** si intenderà come fatta dal **Contraente/Assicurato** stesso, eccetto la comunicazione di disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente all'**Assicuratore** o al **Contraente**.

Art. 13 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti, che in tutti i casi in cui si presentassero dubbi circa quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza, l'interpretazione che ne verrà data sarà quella più favorevole al **Contraente/Assicurato**.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, e s.m.i., le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 16 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

Responsabilità Civile Patrimoniale Verso Terzi, **Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo-Contabile**

La presente **Polizza** è una **Polizza** di responsabilità nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che la presente **Polizza** copre i reclami avanzati nei confronti **dell'Assicurato** e notificati **all'Assicuratore** per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Definizioni

(Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato):

Assicurato	La persona nominativamente indicata nel Frontespizio di Polizza.
Assicuratore	AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per L'Italia
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Assicurato nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell'Ente di Appartenenza
Contraente	l'Assicurato così come definito
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno materiale	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali
Danno corporali	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale, che non derivi, direttamente o indirettamente, da svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o di qualunque altra attività medica o paramedica.
Ente di Appartenenza Principale	l'ente facente parte della <i>Pubblica Amministrazione</i> con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di dipendenza, di servizio o un mandato e nel quale svolga la maggior parte dell'attività lavorativa e si determini la maggior parte della retribuzione complessiva dell'Assicurato
Ente Differente	l'ente diverso da quello di appartenenza principale facente parte della <i>Pubblica Amministrazione</i>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Pagina 5 di 21

Indennizzo

la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di *Sinistro*.

Massimale

la massima esposizione dell'Assicuratore per ogni *Sinistro* e per periodo assicurativo annuo

Perdite Patrimoniali	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni materiali e Danni corporali.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dall'Assicurato agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo, CONI e Federazioni Sportive, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. Fanno eccezione le società di diritto privato a partecipazione pubblica.
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la <i>Pubblica Amministrazione</i> , abbia cagionato una <i>Perdita Patrimoniale</i> al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla <i>Pubblica Amministrazione</i> .
Responsabilità Amministrativa - Contabile	la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un <i>Assicurato</i> detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la <i>Pubblica Amministrazione</i> e che abbia cagionato una <i>Perdita Patrimoniale</i> al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla <i>Pubblica Amministrazione</i> .
Responsabilità Civile	la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
Richiesta di Risarcimento	- ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del <i>Assicurato</i>; - invito a dedurre notificato ad un <i>Assicurato</i> dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti - Una Richiesta di Risarcimento danni da parte di un terzo, ad esclusione della richiesta formulata da parte dell'Ente/Azienda di Appartenenza; - La comunicazione con la quale l'Azienda/Ente mette in mora l'Assicurato o manifesta all'Assicurato di ritenere responsabile per danni o perdite cagionate da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'assicurato stesso a titolo di colpa grave

Sinistro

la Richiesta di Risarcimento rivolta all'Assicurato.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

1.1 Responsabilità Civile verso Terzi

- a. L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nel *Frontespizio di polizza*, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- b. La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

1.2 Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

- a. L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- b. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Assicuratore a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 2 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre **10 (dieci)** anni prima la data di decorrenza della presente polizza (periodo di garanzia retroattiva) e non siano state ancora presentate all'**Assicurato**.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni **Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Pagina 9 di 21

elemento, fatto o circostanza che possa far supporre la predisposizione di una richiesta di, od il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di morte l'**Assicurazione** è, altresì, operante per i **Sinistri** denunciati agli Assicuratori nei **5 anni** successivi alla scadenza della presente **Polizza**, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere

durante il periodo in cui l'assicurato risulta essere stato in copertura senza soluzione di continuità. Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in Polizza.

Le sopraindicate estensioni di garanzia, sia retroattiva che postuma, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderanno esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Per i **Sinistri** denunciati all'**Assicuratore** durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

Alla scadenza della polizza, previo il pagamento del 390% corrispondente all'ultimo premio pagato, è riservata all'assicurato la facoltà di acquistare la copertura assicurativa di 5 anni per eventuali azioni nei propri confronti che dovessero determinare dei **Sinistri** purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività.

Resta fermo che la presente garanzia potrà essere acquistata, irrevocabilmente, solo se sottoscritta entro e non oltre 30gg dalla scadenza della polizza. Il premio in nessun caso può essere rimborsato.

Art. 3 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente **Polizza** comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del **Massimale** annuale in aggregato indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'**Assicurato**.

Art. 4 Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniale** per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, l'**Assicuratore** risponderà nei limiti del **Massimale** annuo ed aggregato di **Polizza** come specificato nel Frontespizio di polizza, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'**Assicurato**.

Art. 5 Limiti di Indennizzo

L'**Assicurazione** è prestata fino alla concorrenza del **Massimale** indicato nel **Frontespizio di polizza**, per ciascun **Sinistro** e in aggregato per periodo assicurativo, indipendentemente dal numero delle **Richieste di risarcimento** presentate dall'**Assicurato** nello stesso periodo.

Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso **Sinistro** tra più individui che risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di rischio presso l'**Assicuratore**, quest'ultimo risponderà per tutte le **richieste di risarcimento** in qualunque tempo avanzate **fino e non oltre il limite di € 10.000.000,00 (euro dieci milioni/00)** indipendentemente dal numero di individui coinvolti.

Nel caso l'**Assicurato** dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con AIG EUROPE S.A., la massima esposizione per gli Assicuratori sarà quella relativa alla polizza con il massimale più elevato.

Gli **Assicuratori** pertanto non considereranno il cumulo di massimali delle polizze vigenti alla stessa data.

Art. 6 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le **Perdite Patrimoniale** conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. **Danni Materiali e Danni Corporali** di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 01 delle *Condizioni Aggiuntive per i Dipendenti Tecnici* della presente Polizza oppure se espressamente

- derogata in Frontespizio);
- c. attività svolta dall'**Assicurato** quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati;
 - d. atti od omissioni da parte di, o **Danni** o reclami notificati a, qualsiasi degli **Assicurati** in epoca

- anteriore alla data di retroattività stabilita in **Polizza**;
- e. responsabilità assunte volontariamente dall'**Assicurato** al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
 - f. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette **dall'Ente di Appartenenza**, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei **Premi** assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali **Premi**;
 - g. azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
 - h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; **Danno** ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi **Danno** ambientale, **Danno** al paesaggio, **Danno** derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
 - i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
 - l. multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato** salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la **Pubblica Amministrazione** in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;
 - m. azioni di un **Assicurato** nei confronti di un altro **Assicurato** salvo il caso in cui l'**Assicurato** provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un **Assicurato** così come definito alla presente **Polizza**;
 - n. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità civile** di cui al D. Lgs. 209/2005
 - o. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
 - p. circostanze pregresse già note e comunicate per iscritto all'**Assicurato** e/o denunciate prima dell'inizio della presente **Polizza**

nonché per i **Danni**:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento di qualunque altra attività medica o paramedica.

Art. 7 Estensione territoriale

L'**Assicurazione** vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, salvo la responsabilità amministrativa contabile nei confronti della Corte dei Conti che opererà secondo la giurisdizione Italiana senza limitazione territoriale.

Si precisa inoltre che la garanzia è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 8 Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'**Assicurato** e le predette figure siano **Amministratori**.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Pagina 13 di 21

Art. 9 Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 2 della presente **Polizza**, l'**Assicurazione** cessa in caso di cessazione da parte dell'**Assicurato** per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale.

Art. 10 Vincolo di solidarietà

L'**Assicurazione** vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, l'**Assicuratore** risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 11 Levata protesti

L'assicurazione è estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del **Massimale** di **Euro 150.000,00** per singolo **Sinistro** e per anno assicurativo.

Art. 12 Danni di serie

In caso di **Sinistri** di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

Art. 13 Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008

A condizione che l'**Assicurato** sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di **Polizza**, è altresì operante per le **Perdite Patrimoniali** derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

L'**Assicuratore** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico dell'**Assicuratore** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in **Polizza** per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratore** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.

L'**Assicuratore** non riconosce spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 15 Copertura sostituti

L'**Assicurazione** si intende automaticamente operante nei confronti dell'**Assicurato** che si trovi a sostituire temporaneamente una funzione presso l'**Ente di Appartenenza**.

Art. 16 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di **Polizza** o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di **Assicurazione** esclude la copertura di qualunque perdita, **Danno**, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del **Sinistro**:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;
oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di **Danni**, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Art. 17 Sanzioni

L'**Assicuratore** non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna **richiesta di risarcimento** o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Condizioni aggiuntive (Sempre valide ed operanti nel caso in cui l'Assicurato rivesta il ruolo di Dipendente Tecnico)

1. Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico

Nel caso l'Assicurato, così come definito nel Frontespizio di Polizza, sia un Dipendente Tecnico come di seguito definito, l'esclusione di cui all'Articolo 6 b non opera, e troveranno applicazione le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

1. Definizione Aggiuntiva

Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della **Pubblica Amministrazione**.

2. Aggiunta all'Art.1 "Oggetto dell'assicurazione "

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la responsabilità derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali, Danni Materiali e Danni Corporali** involontariamente cagionati per colpa grave a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

La garanzia si intende, altresì, estesa per coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali e Danni Materiali** involontariamente cagionati per colpa grave all'Ente di appartenenza, allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito.

3. Esclusioni Aggiuntive

Fermo restando quanto previsto nel testo di **Polizza** all'articolo 6 e seguenti, la presente garanzia esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o Amministratore;
- d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza;
- e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;

4. Condizioni Speciali Aggiuntive

Fermo, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente Polizza, la garanzia viene estesa come descritto di seguito:

- a. L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza

ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

- b. L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs 163 del 2006 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- c. L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
 - 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte dell'Assicuratore di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della *Responsabilità civile* operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Condizioni aggiuntive (valide ed operanti se richiamate nel Frontespizio di Polizza e se corrisposto il relativo sovrappremio)

“Cariche Aggiuntive presso Enti Differenti diversi dall’Ente di Appartenenza principale” (fino ad un max di 5 Enti Differenti) .

Qualora nel Frontespizio di polizza sia stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva e sia stato corrisposto il relativo sovrappremio, ai sensi dell’art. **Art. 3 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio**, le garanzie tutte del presente contratto si intenderanno valide ed operanti anche per gli ulteriori incarichi, assunti o ricoperti dal soggetto Assicurato presso Enti Differenti da quello di appartenenza principale.

ESTENSIONE DI GARANZIA “DANNO MATERIALE E CORPORALE”

valida ed operante se richiamate nel Frontespizio di Polizza e se corrisposto il relativo sovrappremio)

Responsabilità amministrativa e contabile consequenziale per danni materiali e corporali verso terzi

A fronte del pagamento del premio previsto per la presente estensione di garanzia e di specifica indicazione nel Frontespizio di Polizza, l’assicurazione è prestata per la **responsabilità amministrativa e contabile per danni** cagionati dall’**Assicurato all’Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all’**Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l’**Assicurato** debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l’Ente o gli Enti per i quali è prestata la presente assicurazione.

La suddetta garanzia di polizza s’intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell’**Assicurato**.

L’Assicurazione conserva la sua validità per l’azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell’Ente nei confronti dell’**Assicurato** che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una responsabilità amministrativa dell’**Assicurato** ed entro i limiti della stessa.

Relativamente allo svolgimento dell’attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l’estensione di cui sopra è limitata ad i soli **Danni Materiali** con esclusione di qualsiasi danno direttamente od indirettamente riconducibile a **danni corporali**.

**AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia**



AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Pagina 21 di 21